




Comune di Casalecchio di Reno  
Via del Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Organo di Revisione Economica-Finanziaria  
Collegio dei Revisori



Verbale nr. 23 del 20.11.2020

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000"

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

nelle persone di:

Roberto	Rinaldi	Presidente	Presente
Mira	Druzzi	Componente effettivo	Presente
Sergio	Torroni	Componente effettivo	Presente

Ritrovato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine per l'approvazione delle deliberazioni di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In data 19/12/2020, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr. parere n. 30 del 14/12/2019).

In data 30/04/2020 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2019 (cfr. relazione /verbale n. 9 del 21/04/2020);

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 30 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022- Approvazione";
- deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 30 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 (art. 175, comma 2, D.Lgs 267/2000)";
- deliberazione della Giunta Comunale nr. 33 del 3 aprile 2020, adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000) - Ordinanza dipartimento protezione civile - Presidenza Consiglio dei Ministri - n. 658 del 29 marzo 2020 - Fondo sostegno alimentare", e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30 aprile 2020;

- deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 30 luglio 2020, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto "Assesamento generale di bilancio -- esercizio 2020 (art. 175, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000). Approvazione;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29 ottobre 2020, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 (art. 175, comma 2 D.LGs 267/2000):

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, computanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n° 42 del 05/05/2020, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto "Prelevamento dal Fondo di riserva per copertura spese emergenza sanitaria COVID-19 (art. 166 e 176, D.LGs 18 agosto 2000 n. 267);
- Deliberazione n° 115 del 27/10/2020, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva per copertura di spese straordinarie a seguito disinnescio ordigno bellico (art. 166 e 176, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 10/03/2020, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione dei dati di preconsuntivo 2019, aggiornamento del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione 2020-2022" risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di amministrazione pari a 120.000,00 per fondi vincolati.

La data 19/11/2020 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione - nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".  
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fanno eccezione quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per l'anno successivo le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti, e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo. L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio, ma rilevato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 54, c. 1, D.L. n. 104/2020, ha disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine per l'approvazione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono assicurare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'art. 187 TUEL dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3. Il L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

Come da prospetto riassuntivo:

Avanzo vincolato 01/01/2020	207.423,34	
Incasso vincolato al 30/11/2020	2.423,92	
Totale avanzo presunto crediti al 30/11/2020	209.847,26	
Utilizzo avanzo delibera di Giunta 27.2020		20.000,00
Utilizzo avanzo salvaguardia degli equilibri		40.000,00
Totale residuo avanzo vincolato crediti	149.847,26	

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 2.2 (de, acta g):

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, non è segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

In sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio si è rilevata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019 e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni tali da rendere necessario l'adeguamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Il Collegio, pertanto, prende atto, della salvaguardia degli equilibri con assestamento e variazione di bilancio collegata, rispettando gli equilibri di bilancio come da prospetti allegati alla documentazione ricevuta.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, si intende applicare una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione di euro 40.000,00 come fondi vincolati derivanti da crediti e destinati ai lavori inerenti a immobili acquisiti con il lascito;

Il Collegio prende atto delle variazioni così riassunte:

DESCRIZIONE		Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	607.376,99
Entrate correnti che finanziano spese di investimento	-	1.475,40
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	-	539.861,02
Differenza	-	66.040,57
Spese correnti (Tit. I)	+	539.789,00
Spese correnti (Tit. I)	-	473.748,43
Differenza	+	66.040,57
Entrate correnti che finanziano spese di investimento	+	1.475,40
Spese in conto capitale (Tit. II)	-	1.475,40
Differenza		0,00

Avanzo vincolato 01/01/2020	207.423,34	
Incasso vincolato al 30/11/2020	2.423,92	
Totale avanzo presunto credito al 30/11/2020	209.847,26	
Utilizzo avanzo delibera di Giunta 27/2020		20.000,00
Utilizzo avanzo salvaguardia degli equilibri		40.000,00
Totale residuo avanzo vincolato credito	149.847,26	

Il Collegio attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congruenti sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Collegio/Revisore ha verificato che con le variazioni riportate in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di base all'inizio dell'esercizio		4.921.273,31		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	481.697,67	20.396,68	0,00
AA) Recupero di avanzo di ammin. stralci in esec. del bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titolo 4.00 - 2.00 + 3.00	(+)	34.841.167,21	34.431.725,84	34.017.416,86
di cui per estinzione anticipata prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti diretti - destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 4.00 - Spese correnti	(-)	35.792.729,10	34.090.122,32	33.741.416,86
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		20.396,68	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trattamento in capo a persone	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di spesa ammin. e imputazioni esterne obbligazioni	(-)	208.650,36	1.012.000,00	926.000,00
di cui per estinzione anticipata prestiti		0,00	0,00	0,00

di cui Fondo antiposizioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G-A-AA+B+C-D-E-F)			-708.524,50	-850.000,00	-650.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		60.000,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a scopi specifici in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		650.000,00	650.000,00	650.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spesa di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		1.475,40	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
O=G+H+L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	
P) Utilizzo avanzo di amministrazioni per spese di investimento	(+)	100.000,00	0,00	0,00	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.656.651,86	100.000,00	0,00	
R) Entrate Titolo 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	9.188.549,09	8.099.731,32	5.765.914,55	
S) Entrate Titolo 4.02.08 - Contributi agli investimenti, dirette a parte destinate al rammontaggio dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	
T) Entrate di parte capitale destinate a spesa di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
U) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di terzi	(-)	0,00	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di terzi	(-)	0,00	0,00	0,00	
D) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spesa di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	1.475,40	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	10.473.670,36	7.549.731,32	5.115.914,95	
di cui fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		100.000,00	0,00	0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	
U) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
Z=P+Q+R-C-I-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di terzi	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di terzi	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti a breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione a crediti a medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
$W = O + Z + S1 + S2 + T - X1 - X2 - Y$		0,00	0,00	0,00

<b>Saldo corrente al fine della copertura degli impegni a medio e lungo termine</b>				
<b>Equilibrio di parte corrente (O)</b>				
Utilizzo risultato di amministrazione e di altri proventi di spesa (M)	(-)	80.000,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente al fine della copertura degli impegni a medio e lungo termine		-80.000,00	0,00	0,00

Il Collegio, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio


- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30 novembre 2020;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;
- verificato che l'Ente al 30 novembre 2020 non è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria.

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Il Presidente Dott. RINALDINI ROBERTO



- Il Revisore Dott. TORRONI SERGIO



- Il Revisore Dott. BRUZZI MARA

